

Avv. Catia Mei
Macerata (MC) Piazza Pizzarello 2
Tel.0733.264802 – Fax 0733.271503
pec: avvcatiamai@puntopec.it
mobile 338 2267464

Avv. Stefano Orena
Macerata (MC) Piazza Pizzarello 2
Tel.0733.264802 - Fax 0733.271503
pec: avvstefanoorena@puntopec.it
mobile 328 9566233

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per

La Sig.ra **MARIA BEATRICE PIATTELLA** (c.f. PTTMBT86A62H211N), nata a Recanati il 22/01/1986 e residente a Porto Recanati (MC) alla Via B. Biagetti n. 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Catia Mei (c.f. MEICTA75M68H211F), e Stefano Orena (c.f. RNOSFN71M29A271R), con studio in Macerata alla P.za Pizzarello n. 2, entrambi del foro di Macerata, e con loro elettivamente domiciliati in Roma, 00195, alla Via Carlo Mirabello n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Fabiola Taloni (c.f. TLNFBL78T47H501L), in virtù di delega da considerarsi apposta in calce al presente atto e depositata telematicamente. **Recapiti** a cui ricevere le comunicazioni: FAX n. 0733 271523 -PEC: avvstefanoorena@puntopec.it – avvcatiamai@puntopec.it

- ricorrente-

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rappresentante p.t, (c.f. 80185250588), sedente presso il Palazzo del Ministero della pubblica istruzione, Viale Trastevere n. 76, 00153, Roma; rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 -PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. 80007610423), sedente in Via XXV Aprile n. 19, 60125, Ancona – PEC drma@postacert.istruzione.it;

- **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino**, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. 92029870414), sedente in Via Salvo D'Acquisto n. 6, 61100, Pesaro PEC usppu@postacert.istruzione.it

Prof.ssa Lucia Di Paola, quale presidente della Commissione di valutazione, giusta nomina del 4/11/2020 (DDG n. 1557/20), presso il luogo di lavoro IPSIA “Don E. Pocognoni” di Matelica, Via Bellini 14, Matelica;

-resistenti-

e nei confronti di

Curzi Davide, nato il 08/04/1984 a Sassocorvaro e residente in Pesaro alla Via G. Filangieri n. 50.

-controinteressato-

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale – Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei soggetti che hanno superato la prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di cui DD. DD. GG. N. 510 del 23/04/2020 e n. 783 del 08/07/2020 relativamente alla classe di concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado del 16/04/2021 (doc. 1), nella parte in cui non prevede l'ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli;
- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli;
- del giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente e del relativo verbale di valutazione (doc. 2);
- del DDG Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 432 del 01/06/2021 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive di II grado, relativamente alla Regione Marche (doc. 3);
- nonché di ognuno e di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti.

e per la declaratoria

- del diritto della ricorrente all'ammissione alla fase di valutazione dei titoli in seno alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di cui DD. DD. GG. N. 510 del 23/04/2020 e n. 783 del 08/07/2020 relativamente alla classe di concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la conseguente immissione nel ruolo regionale.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e di chiedere il risarcimento del danno.

FATTO

- Con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 510 del 23/04/2020, il MIUR ha indetto una procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'allegato A al decreto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto, la procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale.

- Il decreto di cui al punto precedente ha previsto l'articolazione della procedura straordinaria in una prova scritta, composta, per quanto attinente al concorso per posto comune, da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, e nella successiva valutazione dei titoli, con superamento delle prove subordinato all'ottenimento di un punteggio non inferiore a 56/80. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del decreto *de quo*, la commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. Al comma 7 del medesimo articolo è altresì previsto che, successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un

elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione. Nell'allegato C al decreto sono stati disposti i programmi oggetto di prova scritta per ciascuna classe di concorso.

- Con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 783 del 8/07/2020, sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510. In particolare è stato elevato a 32.000 il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria bandita con il richiamato decreto dipartimentale n. 510/2020; conseguentemente, per ciò che qui interessa, i posti comuni disponibili per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Marche sono stati aumentati a 31, dai 23 originariamente previsti; sono state modificate inoltre le modalità di svolgimento della prova scritta per posti comuni, con la previsione dell'articolazione della stessa in cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, e un quesito composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico e rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.

A ciascun quesito finalizzato alla valutazione delle competenze disciplinari è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti, mentre al quesito in lingua inglese è assegnato un punteggio massimo di 5 punti.

Il decreto n. 783/2020 ha lasciato invariato il punteggio minimo necessario per il superamento della prova, pari a 56/80, nonché l'esclusione dal prosieguo della procedura in caso di mancato superamento della prova scritta.

- La ricorrente ha quindi presentato domanda di partecipazione al concorso in data 16/07/2020, per la classe A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado nella Regione Marche.

- In data 29 settembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29/09/2020 – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito del Ministero dell’istruzione il diario delle prove scritte della procedura concorsuale straordinaria di cui sopra.

- Tenuto conto del calendario pubblicato, con DDG 1393 del 8/10/2020, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione, sul sito del USR e sui siti degli Uffici di Ambito Territoriale, di n. 11 allegati relativi agli abbinamenti candidati/aule ai fini dello svolgimento della prova scritta computerizzata, fissata, per la classe di concorso di interesse dell’odierna ricorrente, per la data del 30/10/2020.

- Sono state quindi pubblicate sul sito del MIUR le griglie di valutazione delle prove scritte, con conseguente fissazione dei criteri di valutazione dei quesiti a risposta aperta e del quesito di lingua inglese.

In merito alla classe di concorso A048, per la valutazione dei quesiti a risposta aperta sono stati fissati 3 indicatori: 1: *“padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento”*, 2: *“padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento”*, 3: *“qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica”*, ognuno dei quali a sua volta articolato in 4 distinti descrittori ai fini dell’assegnazione del punteggio, da 0 a 5 per ciascuna dei cinque quesiti.

Per la valutazione del quesito in lingua inglese, è stato previsto un solo indicatore: *“comprensione del testo”*, con assegnazione, di un punteggio da 0 a 1 per ciascuna delle cinque domande.

- In data 30/10/2020 l’attuale ricorrente ha quindi sostenuto la prova scritta, che ha avuto ad oggetto, oltre al testo di comprensione in lingua inglese, i seguenti quesiti a risposta aperta:

1- Il candidato presenti un'unità di apprendimento riguardante la promozione della salute attraverso lo sviluppo dell'efficienza fisica, rivolta agli alunni di una seconda classe della scuola secondaria di secondo grado (caratterizzata da una notevole presenza di soggetti sedentari). Si evidenzino in particolare i benefici delle attività motorie e dell'educazione fisica nell'adolescenza, gli obiettivi, le attività da proporre, le modalità organizzative, gli stili e le strategie d'insegnamento e le modalità di valutazione utilizzati.

2- Il candidato presenti un'unità di apprendimento rivolta agli alunni di una classe prima della scuola secondaria di secondo grado, riguardante l'apprendimento delle abilità motorie con l'uso della palla. Si evidenzino le caratteristiche dello sviluppo motorio nell'adolescenza, gli obiettivi, i contenuti e le strategie didattiche per promuovere la trasferibilità degli apprendimenti anche in altri ambiti disciplinari e le modalità di verifica delle competenze motorie.

3- Il candidato presenti un'unità di apprendimento rivolta a studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado sul tema della "Relazione con l'ambiente naturale", declinandone obiettivi, metodi, contenuti, processi di valutazione e possibili relazioni con altre discipline scolastiche.

4- Il candidato presenti sinteticamente un progetto di attività per gli studenti del secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado sul tema dell'utilizzo delle tecnologie digitali per la promozione dell'attività fisica extrascolastica, declinandone finalità, metodi, contenuti e processi di valutazione.

5- Il candidato, dopo una breve introduzione teorica, presenti metodi e contenuti di azioni volte a prevenire gli infortuni durante le attività individuali nelle lezioni di scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado. Si consideri anche la presenza di studenti con bisogni educativi speciali.

- Con DDG USR Marche n. 1557 del 4/11/2020, è stata costituita la Commissione di valutazione della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, relativa all'insegnamento A048– Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado per la Regione Marche, successivamente integrata con DDG n. 1690 del 2/12/2020, ridefinita con DDG n. 6 del 6/01/2021 e, da ultimo, rettificata con DDG n. 10 del 7/01/2021.

- In data 16/04/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico regionale per le Marche – Ambito territoriale di Pesaro e Urbino (<http://usrpesarourbino.it>), l'avviso contenente gli esiti della prova scritta per la classe di concorso A048 e, quindi, l'elenco dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli (doc. 1), tra i quali non è risultata inclusa l'odierna ricorrente. Quest'ultima, oltre ad aver appreso di non avere superato la prova scritta, ha preso contezza del fatto che, inspiegabilmente, nonostante i 31 posti a disposizione per la classe di concorso di interesse, soltanto 5 dei 61 partecipanti alla prova scritta sono stati ritenuti idonei e quindi ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli.

- Con richiesta del 20/04/2021, l'odierna ricorrente, a ministero dell'Avv. Catia Mei, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e all'Ufficio VI Ambito territoriale di Pesaro e Urbino, formale istanza di accesso agli atti relativi alla prova scritta, chiedendo l'estrazione di copia del proprio elaborato, della relativa griglia di valutazione, degli elaborati dei candidati che hanno superato la prova scritta, con relative griglie di valutazione, e dei verbali della Commissione giudicatrice.

In seguito all'inoltro della documentazione richiesta, la Sig. Piattella ha appreso di aver conseguito una valutazione di 42/75 nei 5 quesiti a risposta aperta e di 3/5 nel quesito in lingua inglese, per un punteggio complessivo pari a 45/80 (doc. 2).

Inoltre, dai verbali della Commissione, si è appreso che quest'ultima, nella riunione del 16/03/2021, ha ritenuto di dover apportare delle correzioni alle griglie di valutazione di alcuni elaborati, tra cui quello dell'odierna ricorrente (compito n. 23), poiché *“non sono stati inseriti alcuni indicatori di correzione nei corrispondenti riquadri per mero errore formale dato che il totale era perfettamente corrispondente alla somma degli stessi”*, procedendo quindi alla riapertura dei compiti in questione per allegare le schede di valutazione corrette (Verbale n. 14). Il tenore di quanto messo a verbale non consente di comprendere quale sia stato l'errore formale riscontrato e pertanto quali correzioni siano state apportate al compito della ricorrente.

Peraltro, nel confronto tra l'elaborato della ricorrente e quelli svolti dai 5 candidati ammessi alla successiva fase, nonché nel raffronto tra la percentuale di coloro che

hanno superato la prova scritta nella Regione Marche e nelle altre regioni, è emersa una applicazione irragionevole, illogica ed eccessivamente restrittiva dei criteri di valutazione, anche in spregio alla *ratio* del provvedimento alla base dell'indizione della procedura straordinaria in esame, vale a dire il D.L. n. 126 del 29/10/2019 contenente “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”. Invero, l'art. 1 del suddetto provvedimento autorizza il MIUR a bandire una procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo e all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, proprio in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate ad assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine. È quindi evidente come la limitazione dell'accesso alla fase di valutazione dei titoli a soli 5 candidati si ponga in contrasto con le finalità per le quali la procedura straordinaria è stata bandita, come verrà più diffusamente spiegato nei motivi di ricorso.

- Con DDG USR Marche n. 432 del 1/06/2021 (doc. 3), esaurita la fase di valutazione di titoli e servizi dei 5 candidati che hanno superato la prova scritta, è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale *de qua* relativamente alla Regione Marche, formata secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio; tutti i candidati ammessi alla valutazione dei titoli sono stati poi immessi in graduatoria.

Da quanto sopra esposto deriva l'interesse e la legittimazione della ricorrente a proporre la presente impugnazione, con espressa riserva di motivi aggiunti, che è allo stato affidata ai seguenti

MOTIVI

I. DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE E IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 3 DELLA L. 241/1990 E 97 COST.– ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

Sebbene la valutazione espressa con un punteggio numerico possa essere ritenuta espressione sintetica della valutazione, ove riconducibile a criteri prefissati quali possono essere quelli espressi in una griglia di valutazione preventivamente stabilita, da questa nondimeno devono poter essere intellegibili i giudizi della Commissione stessa, così da comprendere in base a quali elementi siano stati applicati i parametri valutativi sintetizzati nella griglia predisposta; tanto ciò è vero che ad essa, deve accompagnarsi un giudizio sintetico -espressamente previsto dalla scheda di valutazione predisposta- che renda intellegibile l'iter logico che ha condotto all'attribuzione del punteggio.

Si evince quindi che, in ogni caso, l'obbligo di motivazione persiste e quest'ultima non può essere meramente apparente, essendo obbligo della Commissione (cui corrisponde il diritto del candidato) rendere intellegibile il percorso che ha condotto, attraverso la valutazione dell'elaborato, alla espressione numerica finale; in assenza di tale elemento risulta impossibile per il candidato percepire l'iter logico della formulazione dei giudizi essendo, di fatto, assente ogni motivazione rispetto all'applicazione dei criteri generali al caso concreto, come avviene nella fattispecie in esame, da cui il dedotto motivo.

La commissione di valutazione, nel concorso in esame (classe A048 regione Marche) si è limitata a recepire la griglia predisposta e non ha mai esplicitato, né (ancor prima) reso oggetto di valutazione e di approvazione, l'applicazione dei criteri valutativi; dal verbale n. 1 del 09/02/2021, di cui alla prima riunione della Commissione, la stessa afferma di “*comporre la griglia di valutazione della prova scritta*” a seguito di “*approfondita discussione*”, di cui invero non si riporta neppure alcuna sintesi; ne consegue che neppure dalla lettura del predetto verbale è possibile desumere elementi che possano integrare la motivazione.

La Commissione, in realtà, si è limitata a recepire una griglia precedentemente predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico e riferibile a più classi di concorso, senza che, in sede di recepimento e approvazione, siano stati esplicitati i criteri con cui viene attuata la valutazione del caso concreto.

Ne consegue che nel caso di specie non è possibile comprendere come il giudizio della Commissione sull'elaborato sia stato trasfuso nel dato numerico di attribuzione del punteggio per il candidato, non risultando intellegibile come i criteri di valutazione siano stati applicati al caso concreto; ne consegue ulteriormente il difetto di motivazione per non poter consistere quest'ultima nel mero richiamo a criteri predeterminati.

Nella valutazione degli elaborati della candidata Piattella, qui in esame, il giudizio sintetico che, quale elemento essenziale della motivazione, deve accompagnare il dato numerico rappresentato dai voti inseriti nella griglia, risulta di fatto inesistente atteso che si rivela una mera riproposizione del descrittore *“trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze generiche”* corrispondente alla fascia di voto, così che il giudizio sintetico neppure può dirsi stereotipato ma si risolve al massimo in una tautologia, snaturando così la funzione stessa del richiesto giudizio di sintesi.

Sotto altro profilo, deve essere rilevato che sull'elaborato della ricorrente, come valutato dalla Commissione, manca qualsiasi annotazione o segno che possa far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso il voto; è assente quindi qualsivoglia elemento che possa costituire anche solo un'integrazione della motivazione, ancor più necessario in caso di voto negativo, in quanto il candidato non ammesso dovrebbe poter comprendere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato (sul punto cfr. Tar Catania n. 3416/2016).

La genericità ed inadeguatezza del giudizio di sintesi impedisce di fatto al candidato di comprendere le ragioni per cui la prova sia stata giudicata non sufficiente e non serve ricordare che la motivazione degli atti amministrativi è elemento essenziale e la

sua insufficienza determina l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 97 Costituzione.

L'art. 3 della L. 241/1990 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato ed inoltre specifica che “...*La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*” Elementi del tutto inesistenti nel provvedimento in esame, cui non è allegato neppure un documento istruttorio. L'obbligo motivazionale ancor più dovrebbe sussistere nel caso in cui, come quello in esame, ci si trovi di fronte ad un provvedimento che non prevede una preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

L'obbligo di motivazione è costituzionalmente sancito, in applicazione dell'art. 97, atteso che l'attività amministrativa deve essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento. La motivazione, dunque, si pone come un'estrinsecazione propria del principio di buon andamento e dei suoi corollari, quali il principio di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (cfr. C. Cost., n. 310/2010).

In virtù di quanto sopra discende l'eccepita illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II) ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CORREZIONE, ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Fermo quanto sopra espresso in punto alla motivazione mancante o comunque insufficiente, risulta che la Commissione ha operato le proprie valutazioni in modo del tutto difforme rispetto alle Commissioni esaminatrici nominate dagli altri Uffici Scolastici Regionali per la classe di concorso A048; tale difformità emerge in modo palese e inequivoco dal semplice raffronto con i risultati espressi nelle altre regioni. In particolare, dal rapporto “soggetti iscritti/soggetti ammessi” si ricava che nella Regione Marche, a fronte di 61 iscritti solo 5 candidati sono stati ammessi alla successiva fase della valutazione dei titoli, con una corrispondente percentuale di ammessi di circa l' 8%.

Nelle altre Regioni, per la medesima classe di concorso A048, il numero di candidati ammessi alla fase successiva è stato estremamente maggiore: 68% in Friuli Venezia Giulia, 50 % in Sicilia, 91% in Piemonte, 42% in Puglia, 76% in Campania, etc.

Ed ancora rileva, a sottolineare l'eccessiva rigidità applicata nella correzione degli elaborati da parte della Commissione Marche, l'ulteriore dato fornito dagli stessi voti dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli: dei cinque candidati ammessi, solo uno ha ottenuto un punteggio (di 64,50/80) ampiamente superiore al punteggio minimo previsto dal bando, pari a 56/80, mentre degli altri quattro candidati ammessi, due hanno ricevuto il voto minimo sufficiente di 56/80 e gli altri due hanno ricevuto rispettivamente i voti di 56,30/80 e 56,50/80.

Altro dato singolare è rappresentato dalla circostanza per cui tutti i 6 candidati dei cui elaborati si è avuta visione (i cinque ammessi e la ricorrente) hanno riportato le votazioni più alte in relazione all'indicatore della *“qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica”*, quasi a significare che l'ammissione alla fase successiva è stata determinata più dalla capacità espositiva che dalla padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche, che erano invece i parametri di valutazione richiamati dall'art. 13 del bando.

I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione di Valutazione nella Regione Marche non possono allora che mostrarsi come caratterizzati da irragionevolezza, illogicità e travisamento, non essendo ipotizzabile che tutti gli insegnanti meno preparati in materia di Scienze Motorie e Sportive afferiscano alla Regione Marche, risultando invece evidente che l'applicazione dei criteri di correzione effettuata dalla Commissione della regione Marche risulta del tutto avulsa e disomogenea rispetto a quella adottata da tutte le Commissioni delle altre regioni, con ogni conseguenza in termini di disparità di trattamento.

Da tale dato numerico emerge altresì come la Commissione di valutazione abbia erroneamente (o comunque in maniera illogica e/o irrazionale) applicato i criteri di valutazione in ragione di parametri eccessivamente, ed immotivatamente, rigidi che hanno poi determinato la quasi totale esclusione dei candidati dal prosieguo della

procedura straordinaria, con evidente contrasto sia con la natura sia con le finalità di quest'ultima, volta a “*contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali*” e a “*favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari*”.

Essendo quella in esame una procedura bandita su base nazionale e organizzata su base regionale, ne deriva (o ne sarebbe dovuto derivare) che la stessa valutazione dei diversi candidati, seppur suddivisa nelle sue articolazioni organizzative regionali, avrebbe dovuto assicurare un'uniformità della valutazione tra le diverse Commissioni, sull'intero territorio nazionale.

Il dato che emerge è invece quello di un “*unicum*” che caratterizza la regione Marche, ove, a seguito della prova scritta, la percentuale di candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli si distingue, in senso negativo, secondo i dati percentuali sopra richiamati.

Si rileva peraltro che nei primi tre quesiti ai candidati era richiesto di presentare un'unità di apprendimento (UDA), con cui si indica un percorso interdisciplinare articolato intorno ad un tema ed organizzato in varie fasi temporali, mediante la definizione di attività ed esperienze che permetteranno agli studenti di acquisire e utilizzare abilità e conoscenze e sperimentare, attraverso situazioni e compiti reali, la loro capacità di azione e di coinvolgimento. L'UDA si presenta quindi come un indirizzo metodologico, cioè un'idea e un'indicazione su come organizzare e gestire l'attività di apprendimento e insegnamento.

L'UdA, secondo quanto espresso nella normativa e dalla manualistica di settore, dovrà quindi riportare competenze da sviluppare e risorse impiegate (abilità, conoscenze), definire un compito di realtà, individuare il periodo scolastico in cui si realizza, definire il monte ore, definire le fasi in cui si struttura (sviluppo attività), individuare la metodologia e il contesto di realizzazione, definire le risorse di docenza e gli apporti professionali, indicare una o più prove da somministrare agli studenti, indicare i criteri di valutazione dell'UdA.; tutti tali elementi sono rinvenibili (a volte con denominazioni differenti) nell'elaborato della ricorrente che risulta quindi conforme e adeguato in termini di sufficienza rispetto a quanto richiesto dal quesito.

Per una corretta valutazione dell'elaborato svolto dall'odierna ricorrente, risulta utile riportare un possibile schema di Unità di Apprendimento: - Denominazione/Titolo - Target/Contesto (classe, tipologia di scuola, contesto classe), - Collocazione dell'argomento all'interno della struttura curricolare - Tempi di realizzazione (es. Periodo: ottobre/novembre. Numero di ore:10), - Discipline coinvolte, - Competenze chiave di cittadinanza (allegato 2 al DM 139/2007: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione), - Assi culturali/obiettivi di riferimento, - Prerequisiti, - Obiettivi specifici di apprendimento, suddivisi in abilità e conoscenze, - Apprendimento unitario da promuovere, - Esperienze attivate (laboratorio, escursioni, visite guidate, etc.), - Mediazione didattica: metodi (attività laboratoriali, lezioni partecipate, ricerca/azione, cooperative learning, mastery learning), strumenti, risorse umane interne ed esterne, fasi di lavoro, - Controllo degli apprendimenti (in ingresso e in uscita), - Indicatori e strumenti di osservazione e di autovalutazione.

Confrontando l'elaborato della Sig.ra Piattella con il proposto format - peraltro meramente esemplificativo - emerge come il lavoro della ricorrente contenga tutti i requisiti minimi richiesti per l'elaborazione di una Unità di Apprendimento e non possa quindi essere ritenuta lacunosa o generica.

La Sig.ra Piattella ha infatti correttamente individuato il prodotto da realizzare, gli obiettivi, le attività da proporre con relative metodologie e modalità organizzative, l'indicazione delle competenze di cittadinanza (come individuate dal DM 139/2007), le competenze in uscita, gli strumenti per la valutazione, il periodo di svolgimento nonché l'indicazione degli strumenti da utilizzare. Analoghe valutazioni valgono per i quesiti relativi ai progetti da predisporre.

Tale circostanza avrebbe dovuto condurre la Commissione di valutazione ad un giudizio quantomeno di sufficienza in merito all'elaborato della odierna ricorrente.

Peraltro, analizzando gli elaborati svolti dai candidati che hanno superato la prova scritta e ponendoli a confronto con quello della Sig.ra Piattella, le Unità di Apprendimento svolte risultano avere sostanzialmente i medesimi contenuti, seppur organizzati in maniera diversa, e, in ogni caso, non appare sussistere un divario tale da giustificare l'attribuzione di un punteggio così basso all'odierna ricorrente.

Ne deriva, per quanto attiene al presente motivo di ricorso, che anche sotto tale profilo risulta confermata l'eccessivo rigore e l'applicazione illogica e/o irrazionale dei criteri di valutazione, anche in raffronto ai risultati che emergono dagli altri uffici scolastici regionali per la medesima materia di concorso.

La distorta applicazione dei parametri di correzione degli elaborati ha determinato un'evidente disparità di trattamento tra i candidati che hanno presentato la domanda nella Regione Marche e quei candidati che hanno invece optato per altre regioni, in cui i criteri di correzione applicati dalle altre commissioni (sempre per la medesima classe di concorso) hanno determinato, nella peggiore delle ipotesi (regione Puglia), una percentuale di ammessi pari ad almeno il 42% degli iscritti (oltre cinque volte superiore al dato riferito alla regione Marche) e in altri casi (regione Piemonte) sino al 91 % dei promossi, con un dato oltre 11 volte superiore.

Si rileva altresì che le conseguenze di una tanto restrittiva applicazione dei criteri di correzione determina un risultato del tutto opposto rispetto alle finalità che hanno condotto all'indizione di una procedura straordinaria, per quanto già rilevato, notando l'ulteriore paradosso per cui stante il fabbisogno di docenti, i candidati oggi esclusi saranno chiamati ad insegnare, in regime di precariato, al fine di occupare quei posti in ruolo a cui non sono stati ammessi.

Per i motivi esposti si conferma l'illegittimità della esclusione della odierna ricorrente e il conseguente interesse ad avere accesso ad una nuova valutazione della prova.

ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente richiede l'emanazione di una misura cautelare provvisoria volta a consentire alla stessa di essere ammessa alla valutazione dei titoli e alla successiva

immissione in ruolo nel concorso con procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di cui DD. DD. GG. N. 510 del 23/04/2020 e n. 783 del 08/07/2020 relativamente alla classe di concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; disponendo comunque l'adozione della misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi compresa la correzione degli elaborati della ricorrente da parte di nuova Commissione giudicatrice.

La richiesta è giustificata, per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, dai vizi di legittimità che sono stati sopra illustrati con i motivi del ricorso, mentre relativamente al *periculum in mora*, deve evidenziarsi che il tempo intercorrente sino alla decisione nel merito determinerebbe per la Piattella il verificarsi di un danno irreparabile siccome pregiudizievole per la professionalità della ricorrente non solo dal punto di vista strettamente connesso alla retribuzione ma altresì rispetto alla immissione in ruolo e alla progressione di carriera, con tutti gli ulteriori profili connessi.

Si chiede pertanto la concessione della richiesta misura cautelare e, all'uopo, la fissazione dell'udienza.

Tutto quanto sopra premesso la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti difensori, con riserva espressa di presentare motivi aggiunti e richiedere il risarcimento del danno, formula le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis rejectis*, per tutti e per ciascuno dei motivi esposti, in accoglimento del ricorso, previa adozione di idonea misura cautelare, annullare e dichiarare illegittimi gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la correzione degli elaborati della ricorrente da parte di Commissione di valutazione appositamente costituita.

Con declaratoria del diritto della ricorrente all'ammissione alla fase di valutazione dei titoli in seno alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di cui DD. DD. GG. N. 510 del 23/04/2020 e n. 783 del 08/07/2020 relativamente alla classe di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e la conseguente immissione in ruolo.

In via cautelare, la ricorrente chiede che, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., siano adottati i provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Si producono i documenti indicati e/o richiamati in narrativa, come da separato foliaro, con espressa riserva di indicare e/o richiedere ulteriori mezzi di prova.

I difensori chiedono sin da ora di essere sentiti in Camera di Consiglio.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego e sconta un contributo unificato dovuto pari ad € 325,00.

I sottoscritti difensori dichiarano che il presente documento, sottoscritto digitalmente ed estratto dall'originale documento informatico nativo digitale, è conforme a quest'ultimo.

I sottoscritti difensori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 53/1994 dall'Ufficio Postale di Porto San Giorgio Via Mazzini, sono conformi all'originale nativo digitale del presente atto.

Salvis iuribus,

Macerata - Roma, 15 giugno 2021

Avv. Catia Mei

Avv. Stefano Orena